



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE I.C. LUCILIO

Con Sezione ad Indirizzo Musicale

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856

E-mail ceic8az004@istruzione.it; ceic8az004@pec.istruzione.it

sito web www.icasessalucilio.edu.it

Cod. Mecc. CEIC8AZ004 – Cod. Fisc. 95015610611

ISTITUTO COMPRESIVO - "LUCILIO"-SESSA AURUNCA
Prot. 0005656 del 06/12/2021
01-01 (Uscita)

Al personale
Al sito
Agli atti

Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

L'articolo 2 del Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", ha introdotto all'art. 2 l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, **a partire dal 15 dicembre 2021.**

È prevista, altresì, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con riferimento all'articolo 3 ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, il quale prevede "... dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 ...", che si applica anche a tutto il personale scolastico. Risulta, altresì, esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

La scrivente è tenuta a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale. Pertanto, invita gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'esenzione dalla stessa.

A tal riguardo si fa presente che NON risulta ammissibile la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, come indicato dall'art. 2, c. 3 del citato DL 172/2021, in quanto la Regione Campania NON impone più la prenotazione per ricevere le dosi vaccinali.

Si ricorda che, ai sensi della attuale normativa in vigore, l'eventuale certificazione di esenzione dalla vaccinazione può essere rilasciate esclusivamente da:

- medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
- medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta **che operano nell'ambito della campagna vaccinale.** Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:

- ✓ i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
- ✓ la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire

l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105”;

- ✓ la data di fine validità della certificazione indicata con “certificazione valida fino al_____”;
- ✓ i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
- ✓ il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale.

Per le certificazioni già presentate si rammenta che la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2021 (circolare Ministero della Salute del 25/11/2021).

In caso di mancata presentazione della documentazione, la scrivente D.S, accertata l'inosservanza dell'obbligo, ne darà comunicazione agli interessati. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per il periodo di sospensione, non sono dovuti né la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati.** La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del detto ciclo vaccinale primario, come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

Si sottolinea che in caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

La scrivente si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente nota circolare interna, nel caso di eventuali, ulteriori disposizioni che dovessero pervenire dai competenti Ministeri della Salute e/o dell'Istruzione.

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Benedetta Caiazza
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993